

Studio Legale
Avv. Alessandra Greco
Via Monte Everest - 17 87055
San Giovanni in Fiore (CS)
Pec. avv.alessandragreco@arubapec.it
Tel. 3281824423

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA – SEZ. LAVORO

RICORSO PER

Il Sig. Covello Giuseppe, nato a Rose (CS), il 02.02.1972, C.F. CVLGPP72B02H565N, rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Alessandra Greco, (CF: GRCLSN91H49B774P con studio in San Giovanni in Fiore (CS) alla Via Monte Everest, 17, ove tutti elettivamente domiciliario ed ove, tel. 3281824423, pec: avv.alessandragreco@arubapec.it, dovranno pervenire tutte le notifiche e tutte le comunicazioni

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege, in Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123 Bologna

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. ZANELLI", in persona del Dirigente scolastico pro tempore, REIS00900L, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege, in Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123 Bologna

NONCHE'

- eventualmente, ove ritenuto necessario, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale ATA -profilo di collaboratore scolastico – assistente amministrativo - assistente tecnico RR25 agrotecnico - pubblicate dall'Istituto Comprensivo A. Zanelli, Ambito Scolastico Provinciale di Reggio Emilia, valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso

-controinteressati-

L'odierno ricorrente presentava, ai sensi del DM n. 50 del 03.03.2021, tramite il portale telematico, domanda di aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 - profilo di COLLABORATORE

SCOLASTICO – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - ASSISTENTE TECNICO RR25 AGROTECNICO - come da istanza inoltrata all'Istituto Comprensivo A. Zanelli, Ambito Scolastico Provinciale di Reggio Emilia, che si allega.

L'Istituto approvava l'inserimento nelle suddette graduatorie del ricorrente con i seguenti punteggi, assegnati ai sensi del D.M. n. 50/2021 emanato dal MIUR in data 05.03.2021:

- COLLABORATORE SCOLASTICO punti 13,97 di cui 0,60 per il servizio militare di leva obbligatorio espletato dal 12.10.1993 al 29.09.1994;
- ASSISTENTE AMMINISTRATIVO punti 12,47 di cui 0,60 per il servizio militare di leva obbligatorio prestato dal 12.10.1993 al 29.09.1994;
- ASSISTENTE TECNICO (RR25 AGROTECNICO) punti 12,47 di cui 0,60 per il servizio militare di leva obbligatorio prestato dal 12.10.1993 al 29.09.1994;
- il servizio militare era stato prestato dal 12.10.1993 al 29.09.1994, periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A;
- Il servizio militare era stato espletato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso alle graduatorie: diploma di maturità conseguito presso l'Istituto professionale Todaro di Cosenza (CS) in data 15.07.1992.

Il punteggio assegnato al sig. Covello Giuseppe, per i differenti profili professionali, è errato ed ingiusto, in quanto avrebbe dovuto ottenere 6,00 punti in ragione d'anno (anziché 0,60) per il servizio militare di leva obbligatorio prestato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso alle graduatorie (servizio militare prestato dal 12.10.1993 al 29.09.1994 dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso alle graduatorie diploma di maturità conseguito presso l'Istituto professionale Todaro di Cosenza (CS) in data 15.07.1992), ovvero 0,50 punti per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni.

Pertanto, al Sig. Covello avrebbe dovuto essere riconosciuto un punteggio maggiorato di 5,40 punti in più, al netto dello 0,60 già riconosciuto, per ogni profilo professionale.

La valutazione del servizio militare adottata dal MIUR, con il decreto n. 50/2021 nel suo Allegato A, punto A, nonché nelle rispettive tabelle di valutazione dei titoli A/1 A/2 e A/5, che si allega, viola i chiari disposti normativi, anche di rango costituzionale, così come confermato dal pacifico orientamento della Suprema Corte di Cassazione (*cfr. Cass. civ., ordinanza n. 33151/2021; Cass. Civ., ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020*) e dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Cosenza sent. 395/2023; Tribunale di Foggia sent. 692/2023); pertanto, la mancata assegnazione del corretto punteggio lede fortemente i diritti soggettivi del ricorrente.

Il ricorrente inoltra diffida agli odierni convenuti per la regolarizzazione del punteggio, che, tuttavia, rimaneva priva di riscontro.

Tutto ciò premesso in fatto, il sig. Covello Giuseppe agisce in giudizio per ottenere il legittimo punteggio con la conseguente corretta collocazione nella graduatoria di terza fascia del personale ATA -profilo di collaboratore scolastico – assistente amministrativo - assistente tecnico - pubblicate dall'Istituto Comprensivo A. Zanelli, valide per il triennio scolastico 2021/2024, per le seguenti ragioni in

DIRITTO

- **Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.**

Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Sul punto deve evidenziarsi che la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nelle stesse, ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011).

La controversia di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili.

Si rileva, altresì, che per l'individuazione del Giudice dotato della giurisdizione, occorre avere riguardo al petitum sostanziale, come reiteratamente evidenziato dai Giudici di legittimità (Cassazione, Sezioni Unite civili, Ordinanza 9 dicembre 2019 n. 32112; si veda anche Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 3-21 maggio 2014 n. 11229) da identificarsi per come oggettivamente risulta dal complesso delle richieste e dei fatti allegati.

Nel caso di specie, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto -sull'assunto secondo cui tale diritto gli scaturisce direttamente dalla normazione primaria eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che preclude la corretta valutazione del titolo-, giammai all'annullamento di un atto amministrativo generale o di un regolamento ministeriale.

- **Violazione degli artt. 485, co. 7 e 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994. Violazione dell'art. 52, comma 2, della Costituzione. Violazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.**

Il D.M. n. 50/2021 all'allegato "A" "*TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A.*", nelle *AVVERTENZE*, al punto A, dispone: "*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.*"

Dalla formulazione dell'allegato A del decreto discende che il servizio militare subisce un trattamento diversificato, a seconda se svolto o meno in costanza di nomina, con conseguente attribuzione di un diverso punteggio in seno alla graduatoria.

Infatti, nella Tabella di valutazione titoli di cui all'allegato A/1 (*profilo di assistente amministrativo*), A/2 (*assistente tecnico*) e A/5 (*profilo di collaboratore scolastico*) del D.M. n. 50/2021, nei rispettivi punti "B", "*TITOLI DI SERVIZIO*", si attribuiscono 6 punti per ciascun anno di servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre si attribuiscono 0,60 punti per ciascun anno per il "*Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici*". Quindi, al servizio militare di leva e ai servizi assimilati per legge, quando esso è prestato non in costanza di nomina, come nel caso di specie, viene assegnato un punteggio ridotto pari a 0,60 anziché 6.

Da qui l'evidente disparità di trattamento che non trova fondamento alcuno sul piano delle leggi, anche di rango costituzionale.

Innanzitutto, si evince il contrasto della predetta disposizione ministeriale con il disposto dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 -Testo Unico della scuola- il quale dispone che "***Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti***"; la disposizione ministeriale contrasta anche con l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994, che, per il personale docente, dispone la "*validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile*".

La portata assolutamente generale del terzo comma dell'art. 569 del D.Lgs. 297/1994 non è connotata da limitazioni di sorta e, pertanto, va applicato anche alle graduatorie, le quali, benché non si qualificano come concorsi, sono selezioni "*latu sensu*" concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (*cf. Corte Cass. 8/02/2011, n. 3032*).

Tutto ciò "*(...) comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi*

poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive (...)” (cfr. TAR Lazio, n. 6421/2008, 8 luglio 2008).

Questo orientamento è confermato dalla recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 33151/2021 che statuisce che si deve “(...) *infine disapplicare, perché illegittimo, il D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analogia previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)*”.

Tale approdo ermeneutico è frutto di una interpretazione orientata dell'art. 2050, commi 1 e 2 del D.lgs. 66/2000 (Codice dell'ordinamento militare), che va letto in combinato disposto con l'art. 569 del D. Lgs. 297/1994 (e dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 che riguarda, come già detto, il personale docente) e l'art. 52, comma 2, della Costituzione, con l'effetto giuridico secondo il quale “*chi sia chiamato ad un servizio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi*” (cfr. Corte di Cassazione – Ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020).

Granitica è la giurisprudenza che riconosce il punteggio pieno di 6 punti per ogni anno per il servizio militare o servizio civile prestato anche non in costanza di nomina (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 33151/2021; Cass. Civ., ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020; Tribunale Udine, Sent., 24/01/2023, n. 20; Tribunale di Milano, sentenza n. 1696/2022 del 30/06/2022; Tribunale di Cosenza sent. 395/2023; Tribunale di Foggia sent. 692/2023; Tribunale di Messina sentenza n. 13889/2018).

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5408/2021 del 01.10.2021, ha accolto l'istanza cautelare e a seguito di essa l'Amministrazione provvedeva a “*rideterminare in aumento il punteggio in graduatoria*” attribuendo agli istanti un punteggio “*pari a 6*” punti per il periodo di leva, anche se svolto non in costanza di nomina, consentendo di addivenire, in ragione della migliore collocazione in graduatoria, alla stipula di contratti di supplenza, con conseguente consolidamento della loro condizione professionale; nell'ambito dello stesso procedimento (REG. RIC n. 7657/2021) il Consiglio di Stato, nella motivazione della sentenza n. 1720/2022 del 10.03.2022, non condivide l'interpretazione del Ministero secondo cui “*...soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l'anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina*”.

Ancora, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 6581/2021 del 10.12.2021 ha disposto espressamente che l'Amministrazione Scolastica è tenuta ad adottare atti idonei a riconoscere ai ricorrenti il punteggio in forma piena ed ha così statuito: “...considerato... la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio, con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare” (cfr. CDS, Sez. VI, n. 5196 del 24.09.2021).

Il ricorrente, nel caso specifico, come comprovato in atti, ha conseguito il titolo di studio prima dell'espletamento del servizio militare, ovvero in data 15.07.1992 necessario per i profili di collaboratore scolastico – assistente amministrativo – assistente tecnico.

Purtroppo, nonostante il predetto pacifico orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, il Ministero rimane fermo sulle proprie posizioni rifiutando di adeguarsi a quanto statuito nelle pronunce giudiziali; eppure, l'adeguamento all'interpretazione giudiziale non avrebbe alcuna conseguenza sul piano erariale e potrebbe ridurre l'enorme mole di contenzioso che grava sull'Amministrazione.

Per tuziorismo difensivo si desidera, inoltre, evidenziare all'Ill.mo Sig. Giudice che il D.M. n. 50/2021, (allegato A, punto A, e negli allegati, A/1 e A/5 nei rispettivi punti B), contrasta con il chiaro disposto dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che testualmente recita: “Per amministrazioni pubbliche si intendono **tutte le amministrazioni dello Stato**, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, ...”.

È lapalissiano che la predetta disposizione legislativa considera “amministrazioni pubbliche” tutte le amministrazioni dello Stato senza differenziazioni di sorta, mentre il decreto ministeriale le differenzia poiché valuta in modo differente (assegnando un punteggio diverso) il servizio benché esso sia stato espletato sempre presso una amministrazione statale.

Sul punto numerosa è la giurisprudenza: in particolare -in una fattispecie analoga a quella che qui ci occupa e riguardante il diritto al riconoscimento di 6 punti anziché di 0,60 che erano assegnati all'aspirante inserito nella graduatoria del personale ATA per il riconoscimento e la relativa valutazione del titolo di servizio prestato presso l'ASL-, nella sentenza n. 1145/2015 il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del Lavoro, ha precisato che l'art. 1 del T.U. del pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 è stato introdotto al fine di riconoscere un punteggio e agevolare chi ha già dato prova di avere svolto attività lavorativa per la pubblica amministrazione: in breve, “la norma

pertanto deve essere interpretata in senso ampio, considerando l'espressione amministrazione statale in senso lato e quindi relativa al concetto di pubblica amministrazione", ovvero in "senso atecnico volendo fare riferimento al lavoro prestato presso una pubblica amministrazione", tanto più che "la posizione di collaboratore scolastico non necessita di particolari qualifiche e pertanto non avrebbe senso limitare la valutazione del servizio svolto solo a particolari categorie della pubblica amministrazione stessa". Nel caso specifico, l'art. 1 del d. lgs. 165/2001 (T.U. del pubblico impiego) stabilisce che, ai fini della disciplina del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, le "amministrazioni dello Stato" coincidono integralmente con le "amministrazioni pubbliche" (cfr. anche Trib. Monza, sentenza n. 658 del 14.01.2016; Giudice del lavoro del Tribunale di Torino, n. 5924 del 16.10.2017).

Per le suddette considerazioni, il sig. Covello Giuseppe ha diritto al riconoscimento ed all'attribuzione del punteggio pieno anziché a quello ridotto attribuitogli dall'amministrazione resistente, ed in particolare 6,00 punti, anziché 0,60 per 11 mesi e 23 giorni di servizio militare obbligatorio prestato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso alle graduatorie – espletato dal dal 12.10.1993 al 29.09.1994 dopo il conseguimento del titolo di accesso diploma di maturità conseguito presso l'Istituto professionale Todaro di Cosenza (CS) in data 15.07.1992 – giusto foglio di congedo che si allega.

Di conseguenza, il sig. Covello Giuseppe ha diritto alla rideterminazione del punteggio totale in graduatoria come di seguito specificato:

- Punti 19,37 COLLABORATORE SCOLASTICO;
- Punti 17,87 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO;
- Punti 17,87 ASSISTENTE TECNICO (RR25 AGROTECNICO)

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'Istituto Comprensivo A. Zanelli, qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o del predetto Istituto scolastico.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa fa istanza affinché l'Ill.mo Giudicante, ove ritenuto opportuno, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità

diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o dell'Istituto Comprensivo A. Zanelli Reggio Emilia (RE).

Per le suesposte ragioni, il sig. Covello Giuseppe, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice adito, previa fissazione dell'udienza di discussione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis:

- in via preliminare, **qualora il Giudice lo ritenga opportuno**: autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o dell'Istituto Comprensivo A. Zanelli Reggio Emilia (RE);

- per i motivi dedotti in narrativa: riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza del ricorrente, il giusto punteggio pari a 6,00 punti totali per il servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo d'accesso (dal 12.10.1993 al 29.09.1994);

- riconoscere e attribuire, così, al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'Istituto Comprensivo A. Zanelli, Ambito Scolastico Provinciale di Reggio Emilia, valide per il triennio scolastico 2021/2024, il diritto ad un punteggio complessivo di:

- Punti 19,37 collaboratore scolastico;
- Punti 17,87 assistente amministrativo;
- Punti 17,87 assistente tecnico.

- Sempre nel merito e per l'effetto, ordinare alle Istituzioni Ministeriali - avvalendosi delle competenti diramazioni scolastiche periferiche – di provvedere all'aggiornamento del punteggio per come riconosciuto nel presente giudizio funzionale alla migliore collocazione nelle graduatorie di III fascia 2021/24 a beneficio dell'istante e per i profili professionali A.T.A. interessati (assistente amministrativo; collaboratore scolastico, assistente tecnico).

- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..

IN VIA ISTRUTTORIA:

- ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o all'Istituto Comprensivo A. Zanelli l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

DICHIARAZIONE DEL VALORE DELLA CAUSA

Si fa presente che il valore della causa ad oggi è indeterminato e, che la stessa causa è esente dal contributo unificato atteso che il ricorrente è soggetto titolare di un reddito IRPEF, inferiore al triplo del reddito-soglia per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato previsto dall'art. 76 del T.U.

Si allegano:

1. domanda inclusione graduatoria del personale ATA;
2. foglio congedo illimitato;
3. D.M. n. 50 del 03.03.2021;
4. Diffida per la regolarizzazione del punteggio;
5. Diploma;
6. Punteggi;
7. Tribunale Udine sent. 24/01/2023, n. 20; Tribunale di Napoli sent. 478/2023

Salvis iuribus.

San Giovanni in Fiore, 18.04.2023

Avv. Alessandra Greco